



CITTÀ DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani  
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Prot. n. 25173 del 16/11/16

OGGETTO: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Premesso che con la legge 6 novembre 2012, n.190 sono state approvate le “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Considerato che:

- a. in base all’art. 1 comma 5 le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b. in base all’art. 1 comma 6 l’obbligo di formazione di tale piano si estende agli enti locali, i quali possono richiedere al Prefetto “il necessario supporto tecnico e informativo”;
- c. in base all’art. 1 comma 8 l’organo di indirizzo politico adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il piano triennale di prevenzione della corruzione, predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione;
- d. in base all’art. 1 comma 6, lett. f) la trasparenza costituisce uno strumento per la prevenzione della corruzione, dovendo le amministrazioni pubbliche introdurre autonomi obblighi di pubblicazione ulteriori a quelli previsti dalla legge;
- e. in base all’art. 1 comma 15 “la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali”;

Visto il comma 60 dell’art. 1 della citata L. 190/2012 secondo cui gli adempimenti e i termini “per la piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge” da parte degli enti locali si definiscono attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art.8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 da cui si evince l’obbligo in capo agli enti locali di procedere tempestivamente alla designazione del responsabile della prevenzione della corruzione;

Dato atto con il decreto legislativo 14.3.2013, n.33, in attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 35 della L. 190/2012, è stato adottato il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” ( art. 1, comma 1);

Rilevato che il decreto individua gli obblighi di trasparenza concernenti l’attività e l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, disponendo che “per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed

immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” ( art.2, comma 2), ed introducendo –in corrispondenza degli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni o dati- “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” ( art. 5); rilevato che il decreto individua gli obblighi di trasparenza concernenti l’attività e l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, disponendo che “per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” ( art.2, comma 2), ed introducendo –in corrispondenza degli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni o dati- “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” ( art. 5);

Visto il comma 7 dell’art. 1 della legge in base al quale “negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;

Vista la circolare n.1/2013 del Dipartimento della funzione Pubblica che sottolinea l’esigenza di individuare il responsabili tra i dipendenti di ruolo dell’amministrazione;

Dato atto che l’art. 43 del decreto prevede l’obbligo di ciascuna amministrazione pubblica di individuare il responsabile della trasparenza che “svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni da pubblicare e “controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico”, insieme ai dirigenti;

Rilevato che in base al 1° comma del citato art. 43 “di norma” il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza;

Visto l’art. 41 del d.lgs. 97/2016, attuativo dell’art. 7 della legge n. 124/2015, il quale ha disposto –a modifica del comma 7 dell’art. 1 della legge n. 190/2012- che “l’organo di indirizzo individua il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

Ritenuto necessario individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, già svolto dal precedente segretario generale del Comune;

Visto il proprio decreto n. 53968 del 09.11.2016 con il quale il dott. Vito Antonio Bonanno, è stato nominato segretario generale dell’Ente, della cui sede ha assunto la titolarità in data 16 novembre 2016;

Considerato che, anche in relazione al fatto che le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione non possono essere affidate a dipendenti titolari di poteri gestionali a rilevanza esterna, di dover individuare il segretario generale come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tenuto conto delle competenze giuridiche dallo stesso possedute, riservandosi di individuare anche un referente come consente l’intesa del 24.7.2013, specificandone i compiti nel Piano Triennale;

Visti i pareri dell’Autorità Nazionale anticorruzione secondo cui la competenza alla designazione del responsabile appartiene al Sindaco;

Vista la L.R. 7/1992 e la L.R. 32/1994;

Visto lo Statuto;

### **DISPONE**

1.di individuare il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del segretario generale avv. Vito Antonio Bonanno;

2. di incaricare il responsabile di procedere all'attuazione degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e di esercitare le relative funzioni e competenze, autorizzandolo ad avvalersi, ove necessario, del supporto tecnico-informativo della Prefettura di Trapani, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della L. 190/2012, previa intesa con il Prefetto;

3. di riservarsi, a seguito di eventuale richiesta da parte del responsabile, di nominare un referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per la raccolta delle informazioni e le segnalazioni;

4. di disporre la immediata pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line, nell'apposita sezione della AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, e di comunicarlo all'Anac secondo le indicazioni operative già impartite dall'Autorità.

IL SINDACO  
Avv. Domenico Surdi

